

- Anac - <http://www.civit.it> -

Precisazioni in ordine agli obblighi di pubblicazione concernenti l'elenco dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 23 del d.lgs n. 33/2013

Posted By [20CivAdm13](#) On 25 ottobre 2013 @ 11:42 In [Faq in materia di trasparenza](#) | [No Comments](#)

23 ottobre 2013

La Commissione ha ricevuto alcune richieste di chiarimento con riguardo agli obblighi e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 23 del d.lgs n. 33/2013.

La Commissione, nella seduta del 17.10.2013, ha chiarito che le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti indicati nelle lettere dalla a) alla d) dell'art. 23, c. 1 del d.lgs n. 33/2013 di seguito elencati:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Le Amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio di corruzione condotte e in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali rispetto a quelli espressamente individuati dall'art. 23, c. 1, del d.lgs n. 33/2013.

Con riguardo alle modalità di pubblicazione di cui al comma 2 dell'art. 23, la Commissione ha espresso l'avviso che, nelle more della definizione della scheda sintetica di pubblicazione prevista nel detto comma da parte del Dipartimento della funzione pubblica - a norma dell'art. 48, c. 1 del d.lgs n. 33/2013 - gli obblighi di pubblicazione in questione possono essere assolti, oltre che nella forma di elenchi con i contenuti previsti nel medesimo comma, anche mediante la pubblicazione degli elenchi con i link ai provvedimenti finali, nella loro versione integrale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza. Si evidenzia che nei provvedimenti finali dovrebbero essere rinvenibili gli elementi di contenuto previsti nel citato comma 2.

Article printed from Anac: <http://www.civit.it>

URL to article: <http://www.civit.it/?p=10137>

Copyright © 2010 CIVIT.